

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE
"U.S.I.M. - UNIONE SINDACALE ITALIANA MARINA"

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE E SCOPI DELL'"U.S.I.M."

Articolo 1

(Costituzione, denominazione e sede)

La "Unione Sindacale Italiana Marina" - in sigla "U.S.I.M." - quale associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM", appartenenti esclusivamente alla F.A. Marina Militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, successivamente denominata con l'acronimo "U.S.I.M.", nata ai sensi dell'art. 1475 comma 2, del D.lgs. n. 66/2010 - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 13 giugno 2018 (pubblicata in G.U. Serie speciale - n. 25 del 20 giugno 2018).

L'"U.S.I.M." è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi e cioè della propria denominazione "UNIONE SINDACALE ITALIANA MARINA" e del relativo acronimo "U.S.I.M.", nonché del proprio logo e marchio.

La sede legale dell'"U.S.I.M." è sita in Roma, in Via del Castro del Pretorio n. 30.

Articolo 2

(Finalità)

L'APCSM "U.S.I.M." è costituita da militari in servizio e in ausiliaria appartenenti alla Marina Militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera indipendenti da ogni opinione politica, convinzioni religiose ed ideologiche. F
Essi riconoscono e tutelano i diritti e i comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, senza distinzione alcuna di ordine e grado, nel rispetto dei principi di democrazia e di libertà affermati dalla Costituzione, nonché nel rispetto di ogni altro obbligo connesso con lo status di militare.

L'"U.S.I.M." rappresenta i militari, in servizio e in ausiliaria, ed esercita tale rappresentanza nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sociale, nazionale e internazionale.

L'"U.S.I.M." si prefigge di perseguire le seguenti finalità a favore dei militari in servizio, compresi quelli in ausiliaria:

A) promuovere i principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali;

B) promuovere e perseguire, nell'ambito delle sue attività, la coesione tra le diverse Organizzazioni e Categorie di militari (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa), quale

presupposto fondamentale e irrinunciabile, per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

C) realizzare le aspirazioni del mondo dei militari in servizio e in ausiliaria ai fini di un costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. In tale quadro, nell'attività di confronto con le Istituzioni e con l'Amministrazione, ovvero in tutte le attività di concertazione e contrattazione laddove tali prerogative dovessero essere in futuro consentite dalla legge, l'APCSM si impegna a studiare e promuovere proposte migliorative, anche concernenti norme legislative e regolamentari, nel rispetto delle competenze e materie di interesse, stabilite dalla legge. Tra esse si menzionano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle concernenti:

a. la condizione militare;

b. il trattamento e la tutela di natura giuridica, sanitaria, culturale, etica e morale; il trattamento e la tutela economica, con particolare riguardo al trattamento fondamentale e accessorio, per lavoro straordinario, di missione e di trasferimento nonché di ogni misura volta ad incentivare l'efficienza del servizio, riconoscendo al contempo l'effettiva peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle diverse articolazioni;

c. il trattamento previdenziale e integrativo, il trattamento di fine servizio, le forme pensionistiche complementari previste dalla legge;

d. l'integrazione del personale militare femminile e, con essa, la tutela, contro ogni forma di discriminazione di genere, del principio delle pari opportunità tra donne e uomini nei contesti lavorativi, negli iter di carriera nonché nell'ambito dell'APCSM stessa;

e. la conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare e al tempo stesso la qualificazione professionale che consenta il pronto reinserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

f. le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

g. le politiche della casa, al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze generali attraverso idonee ed efficaci iniziative concernenti la gestione del patrimonio esistente, l'assegnazione nonché l'acquisto di nuove abitazioni; le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza del lavoro dei luoghi militari così come sancite dal D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

h. tutelare e difendere, in ogni sede, nei limiti imposti dalle leggi che disciplinano la specificità dello status di militare, la dignità, la professionalità, gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi riconosciuti al personale militare dalla Costituzione e dalle leggi ivi compresa la tutela morale e legale e previdenziale

fornita a favore dei familiari di Militari della Marina Militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, feriti o deceduti in servizio;

i. concorrere alla piena funzionalità dell'organizzazione militare, affinché possano essere pienamente soddisfatte le necessità di F.A., quelle individuali e collettive, nonché dovutamente considerate le istanze sociali e valorizzato l'apporto degli appartenenti alle Categorie rappresentate, la cui professionalità, dedizione, spirito di abnegazione e senso del dovere costituiscono elementi da capitalizzare per il conseguimento delle finalità istituzionali;

j. promuovere il coinvolgimento dei militari in servizio e in ausiliaria in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della pertinente legislazione, nella prospettiva di un costante progresso e di un'effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;

k. promuovere e sostenere iniziative volte a favorire il perseguimento del miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza del lavoro così come sancite dal D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

l. promuovere e sostenere ogni iniziativa concernente l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale a ogni livello e grado, anche attraverso l'attività di un Comitato di Esperti che agevoli l'approfondimento di tematiche di pertinenza, stimoli il dibattito e il confronto, diffonda la cultura sindacale, nonché quella di comune interesse dei militari concernente la Difesa e la Sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione;

m. consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa dei militari in modo da rafforzare la coesione sociale e raccogliere le istanze che tengano conto dei continui mutamenti economici e sociali;

n. favorire e promuovere iniziative di solidarietà e di cooperazione, con altre omologhe associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell'ottica di rafforzare le iniziative di comune interesse, preservando tuttavia l'autonomia e l'indipendenza dell'APCSM stessa;

o. garantire il perseguimento delle attività dell'"U.S.I.M" realizzando su tutto il territorio un'idonea struttura organizzativa che, rispondendo ai principi costituzionali, ne salvaguardi la libertà, con particolare attenzione all'elettività delle cariche direttive, per le quali sarà prevista una durata temporale ben definita nel dettaglio nel Regolamento Attuativo;

p. assicurare una costante azione informativa e di aggiornamento sulle tematiche e attività sindacali, diffondendo tramite idonee campagne di comunicazione ogni informazione di interesse; promuovere iniziative che possano garantire ai militari forme di assistenza, disponibilità di servizi, supporto individuale nei settori di interesse, per la realizzazione dei diritti previdenziali e per ogni altra pertinente attività ed esigenza che consenta di migliorare la qualità di vita;

q. consolidare il progetto e la cultura dell'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari, perseguendo la ricomposizione degli interessi dei militari dentro e fuori i luoghi di lavoro, tenendo conto delle rispettive esigenze nonché dei bisogni intellettuali ed etici a livello sia individuale che collettivo;

r. nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nonché dei futuri interventi legislativi e regolamentari in materia di competenze delle Associazioni professionali militari a carattere sindacale e di ogni ulteriore intervento legislativo in materia di tutele e diritti del personale militare, perseguire ogni finalità ritenuta dall'APCSM utile per l'assistenza e la tutela dei comuni interessi professionali dei militari in servizio e in ausiliaria.

Articolo 3

(Attività)

Ciascuna struttura Regionale/territoriale dell'"U.S.I.M.", nell'esercizio della propria attività sindacale, persegue le finalità indicate al precedente articolo 2, assicurando una condotta univoca e coerente che tenga anche conto degli ulteriori obiettivi e delle direttive indicate dell'"U.S.I.M.", tesi a conseguire la migliore efficienza ed economicità di gestione. Per potere affermare i principi e finalità dell'"U.S.I.M." è auspicabile, da parte di ciascun iscritto, che essi vengano perseguiti con piena condivisione e unità di intenti. Tale obiettivo potrà essere conseguito grazie ad un efficace e costante confronto interno nonché la più ampia partecipazione e adesione dei militari in servizio e in ausiliaria alle attività a carattere sindacale, condizione indispensabile per poter assicurare il continuo aggiornamento degli obiettivi prefissati e per la maggiore efficacia dell'azione dei diversi organismi preposti. "U.S.I.M.", peraltro, esercita ogni altra attività o compito che derivi da leggi, regolamenti, nonché da disposizioni delle competenti Istituzioni nazionali e dell'Unione Europea.

Qualsiasi attività svolta dall'"U.S.I.M." non ha carattere commerciale, né finalità di lucro e usufruisce delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; a tal fine, l'"U.S.I.M." si conforma alle seguenti clausole:

a. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'"U.S.I.M.", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

b. obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra APCS con finalità analoghe a fini di pubblica utilità, sentito il preposto Organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c. obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;

d. obbligo di trasparenza del rendiconto annuale.

L'"U.S.I.M.", nello svolgimento delle proprie attività, agisce in

conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali e particolari così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

Articolo 4

(Indipendenza e Autonomia)

L'"U.S.I.M." quale associazione professionale a carattere sindacale tra militari che cura la tutela collettiva dei diritti e gli interessi dei propri rappresentati, salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha previsto la libertà di associazione sindacale democratica.

L'"U.S.I.M." si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto di coesione interna, efficienza e prontezza operativa. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle forze armate ad ordinamento militare.

Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

Articolo 5

(Adesioni e Cooperazione)

Alla "U.S.I.M." possono iscriversi, con le modalità successivamente indicate, i militari in servizio, compresi quelli in ausiliaria, delle categorie degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa appartenenti alla Marina Militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera di ogni ordine e grado.

In considerazione di quanto stabilito dalla Costituzione e dalle leggi che disciplinano l'assoluta specialità dell'ordinamento e dello status di militare l'"U.S.I.M.", facendo riserva di recepire quanto sarà ulteriormente sancito in materia da futuri interventi di legge:

- a) non si avvale del diritto di sciopero;
- b) non interviene nella trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico - operativo, rapporto gerarchico - funzionale e impiego del personale;
- c) assicura la propria estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura;
- d) rispetta il principio di democraticità delle Forze armate ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione, con particolare attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali deve essere prevista una durata temporale ben definita;
- e) garantisce il rispetto del principio di neutralità ai sensi degli artt. 97 e 98 della Costituzione;

- f) assicura trasparenza e chiarezza riguardo all'"U.S.I.M.", alle modalità di costituzione e di funzionamento nonché alle fonti di finanziamento, consistenti, se non diversamente stabilito dalla legge, esclusivamente nei proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati;
- g) assicura l'assenza di fini di lucro e la previsione di rendiconti patrimoniali annuali, con carattere di massima trasparenza e visibilità;
- h) garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e s.m.i., e ne assicura la totale assenza di qualsiasi attività di dossieraggio come stabilito dalla legge.

Articolo 6

(Iscrizione e quota associativa)

L'iscrizione all'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari in servizio ed in ausiliaria avviene mediante presentazione di apposita domanda e contestuale sottoscrizione - ai sensi delle vigenti disposizioni - di delega per la trattenuta di una quota mensile, che viene stabilita dalle future leggi. L'iscritto che non sia in regola con i versamenti dei contributi sindacali non può esercitare alcun diritto previsto dallo statuto e connesso con l'iscrizione stessa.

Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'"U.S.I.M." è finanziata dalle sole quote associative da versare esclusivamente con delega sindacale. Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota associativa e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale.

Qualora nell'ambito territoriale o regionale non siano state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.

Ai sensi dell'art. 1476, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2010, gli iscritti all'"U.S.I.M." non possono aderire a più APCSM contemporaneamente.

Ai sensi dell'art. 1476, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2010, non possono aderire all'"U.S.I.M." coloro che ricoprono le cariche di vertice, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8 del COM, limitatamente agli allievi.

Articolo 7

(Tesseramento e Finanziamento)

L'emissione e la stampa delle tessere che attestano l'iscrizione avviene da parte della Segreteria Nazionale, che provvede ad assegnarle alle Segreterie territoriali sulla base dei tabulati degli iscritti forniti dalle Amministrazioni di appartenenza e delle deleghe trasmesse dai territori alla Segreteria Nazionale stessa.

Gli iscritti e coloro che aderiscono all'USIM sono tenuti al regolare versamento dei relativi contributi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello

sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione, al numero degli iscritti in possesso della Tessera ed in regola con il versamento della quota associativa

Articolo 8

(Diritti e Doveri degli iscritti)

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione concorrono alla definizione della politica dell'"U.S.I.M." e, nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo, hanno diritto a:

- a. partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea sindacale dell'"U.S.I.M." ed esprimere liberamente e con tutti i mezzi democratici, nel rispetto della legge, il proprio pensiero;
- b. partecipare ai Congressi dell'"U.S.I.M.", anche in qualità di delegati dei Congressi di livello inferiore della Struttura organizzativa;
- c. partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi dell'"U.S.I.M." a tutti i livelli della struttura organizzativa;
- d. ricevere le notizie che riguardino l'attività dell'"U.S.I.M.";
- e. ricevere la tessera dell'"U.S.I.M." e a usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a. versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata con deliberazione del Consiglio Nazionale in aderenza alle disposizioni derivanti da futura norma di legge in materia;
- b. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'"U.S.I.M." adoperandosi affinché possa essere progressivamente ampliata la platea degli iscritti;
- c. osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi preposti.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'"U.S.I.M." previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti normative. In caso di recesso, l'iscritto non potrà pretendere la restituzione delle quote versate.

PARTE SECONDA

TITOLO I

Organizzazione centrale e territoriale dell'USIM

Articolo 9

(Struttura organizzativa)

L'"U.S.I.M." è strutturata nei seguenti livelli territoriali:

- Organizzazione Nazionale;
- Organizzazione Regionale;
- Organizzazione Territoriale;
- Articolazioni di base.

Le strutture regionali e territoriali operano, in piena autonomia, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'"U.S.I.M." e nel rispetto del presente Statuto.

Le suddette strutture regionali e territoriali sono strutture

giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e rispetto alla struttura Nazionale; godono di autonomia gestionale economica e politico-organizzativa come previsto dal presente Statuto e rispondono in proprio delle obbligazioni assunte.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla struttura Nazionale a favore di strutture territoriali, costituiscono attività di assistenza propria dalla struttura Nazionale senza assunzione di corresponsabilità.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alle strutture regionali e territoriali.

In ragione della suddetta autonomia, L'"U.S.I.M." non risponde a qualsiasi titolo, ragione o causa di tali obbligazioni delle medesime strutture regionali e territoriali.

L'"U.S.I.M." risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato e/o ratifica della Segreteria Nazionale. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'"U.S.I.M." a favore di strutture, costituiscono attività di assistenza propria dell'"U.S.I.M." senza assunzione di corresponsabilità.

Le strutture "U.S.I.M.", anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissato dal Regolamento di Attuazione.

TITOLO II

Articolo 10

(Articolazione di base)

L'Articolazione di base dell'"U.S.I.M." è costituita dai rappresentanti di base (eletti da tutti gli iscritti presso ogni comando/Ente nella giurisdizione dell'organo territoriale).

Articolo 11

(Compiti dell'articolazione di base)

L'organismo di base è il primo livello di presenza organizzata dell'"U.S.I.M." e svolge le seguenti funzioni:

- a. garantisce il rapporto costante delle/degli iscritte/i con le strutture dell'Organizzazione;
- b. assicura alle/agli iscritte/i ogni informazione sulla vita e sulle scelte dell'"U.S.I.M." ed ogni forma di assistenza e di servizio attraverso l'attività delle/dei delegate/i "U.S.I.M.";
- c. assicura il raccordo con le strutture sindacali presso ogni comando;
- d. svolge attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali, recepiscono e accolgono le istanze del personale, curano altresì le adesioni al tesseramento;
- e. cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie

necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di Attuazione.

TITOLO III

Articolo 12

(Struttura Organizzativa Territoriale)

Le strutture territoriali, se previste dal Regolamento attuativo, sono costituite dai seguenti organismi, tutti elettivi:

- Il Congresso Territoriale;
- Il Consiglio Territoriale;
- L'Esecutivo Territoriale;
- Il Segretario Generale Territoriale;
- la Segreteria Territoriale;
- Il Tesoriere Territoriale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso territoriale è composto dai delegati eletti dagli iscritti in ambito territoriale.

Per quanto non espressamente previsto, la composizione ed i compiti degli organi sono regolati dallo Statuto della Struttura organizzativa territoriale che non può essere in contrasto con lo statuto della rispettiva Struttura organizzativa regionale e Nazionale.

Articolo 13

(Il Consiglio Territoriale)

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione politica ed organizzativa della Struttura organizzativa territoriale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere congressuali della Struttura organizzativa territoriale, della Struttura Regionale e della Struttura Nazionale e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

a. eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:

- il Segretario Generale;
- la Segreteria territoriale;
- il Tesoriere;
- l'Esecutivo territoriale;

b. assume gli orientamenti della struttura regionale per la politica dei servizi e le politiche organizzative nel proprio territorio;

c. dibatte le politiche sindacali specifiche del proprio territorio;

d. convoca il Congresso territoriale sulla base delle norme contenute nel Regolamento di attuazione.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio Territoriale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione.

Articolo 14

(Esecutivo Territoriale)

L'Esecutivo Territoriale è l'organo incaricato dell'attuazione

dei deliberati del Consiglio dell'Organizzazione Territoriale e dell'Organizzazione Regionale.

Esso è, tra l'altro, responsabile del coordinamento operativo e della realizzazione dei servizi sul territorio.

E', tra gli altri, compito dell'Esecutivo Territoriale approvare il conto consuntivo e il conto preventivo di spesa dell'Organizzazione Territoriale.

I criteri di composizione dell'Esecutivo Territoriale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione.

TITOLO IV

Articolo 15

(Struttura Organizzativa Regionale)

La Struttura Organizzativa Regionale è il livello di governo della presenza dell'"U.S.I.M." sul territorio e, pertanto, centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico e organizzativo.

Essa è costituita da tutte le strutture Organizzative Territoriali dell'"U.S.I.M." della stessa regione o di più regioni limitrofe e realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture della/e regione/i.

Le Strutture Organizzative Regionali sono elencate nel Regolamento di attuazione.

La Struttura Organizzativa Regionale rappresenta l'"U.S.I.M." nel territorio ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica dell'"U.S.I.M." nell'ambito della propria regione o delle proprie regioni, in conformità degli scopi istitutivi indicati agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, condividendo principi, valori e finalità dell'"U.S.I.M." così come sanciti nello Statuto. La Struttura Organizzativa Regionale, tenendo conto delle specificità e peculiarità del proprio territorio di riferimento, individua e costituisce in autonomia il proprio modello organizzativo di presenza sul territorio, regolamentato dal proprio Statuto regionale.

Articolo 16

(Organi)

Sono organi della Struttura Organizzativa Regionale:

- Il Congresso Regionale;
- Il Consiglio Regionale;
- L'Esecutivo Regionale;
- Il Segretario Generale Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- Il Tesoriere Regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio di Garanzia.

La composizione ed i compiti degli Organi sono regolati dal Regolamento di Attuazione e dallo Statuto della Struttura Organizzativa Regionale che non può essere in contrasto con lo statuto della Struttura Organizzativa Nazionale.

Articolo 17

(Il Consiglio Regionale)

Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa della Struttura Organizzativa Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro.

Esso è responsabile dell'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere congressuali della Struttura Organizzativa Regionale e della Struttura Organizzativa Nazionale e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Regionale ha inoltre i seguenti compiti:

a. eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:

- il Segretario Generale Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Tesoriere;
- l'Esecutivo Regionale;

b. fissare gli orientamenti per la politica dei servizi nel territorio regionale;

c. convocare il Congresso Regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento di attuazione.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio Regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione.

Articolo 18

Esecutivo Regionale

L'Esecutivo Regionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale. Esso è tra l'altro responsabile, nel proprio ambito territoriale:

a. delle politiche organizzative e delle iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata nel territorio della regione;

b. dell'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo di spesa, nonché della gestione economica e finanziaria; entrambi i bilanci dovranno essere allegati al Bilancio Nazionale;

c. della gestione della democrazia interna e delle azioni disciplinari;

d. degli interventi per la funzionalità degli Organi, il controllo e l'intervento sulle articolazioni territoriali sul territorio regionale.

I criteri di composizione dell'Esecutivo Regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione.

TITOLO V

Articolo 19

(Struttura Organizzativa Nazionale)

Sono compiti della Struttura Organizzativa Nazionale:

a. assicurare ogni azione tesa al raggiungimento degli scopi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

b. realizzare l'unità politica ed organizzativa degli iscritti all'"U.S.I.M." sull'intero territorio nazionale;

c. promuovere le politiche di partecipazione degli appartenenti alle F.A. alla vita dell'"U.S.I.M.";

- d. impostare le strategie contrattuali complessive per la tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alle F.A., assicurandone la coerenza con l'affermazione delle politiche di concertazione e di partecipazione;
- e. promuovere le attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie e delle scelte politiche che compie l'"U.S.I.M";
- f. promuovere, coordinare e gestire l'informazione, la comunicazione nonché la formazione sindacale.

La Struttura Organizzativa Nazionale è, inoltre, titolare dell'azione disciplinare su tutti i livelli dell'Organizzazione, ferme restando le competenze statutarie delle altre strutture.

Articolo 20

(Organi)

Sono organi della Struttura Organizzativa Nazionale:

- Il Congresso Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- L'Esecutivo Nazionale;
- Il Segretario Generale Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- Il Tesoriere Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio di Garanzia.

La composizione ed i compiti degli Organi sono regolati dal Regolamento di Attuazione.

Articolo 21

(Il Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell'"U.S.I.M." cui spettano pieni poteri deliberativi.

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dal Segretario Nazionale;
- b) dai delegati delle Strutture Regionali;
- c) dai delegati delle Strutture Territoriali;
- d) dai membri dell'Esecutivo Nazionale.

Fanno parte di diritto del Congresso Nazionale a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale di Garanzia dell'"U.S.I.M.".

Il Congresso Nazionale si tiene ordinariamente ogni 4 (quattro) anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i due terzi del Consiglio Nazionale, oppure i due terzi dei Segretari Regionali, od almeno un terzo degli iscritti all'"U.S.I.M.".

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso, contenute nel Regolamento di Attuazione, sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale all'atto di convocazione del Congresso.

Sono, tra gli altri, compiti del Congresso Nazionale:

- a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;
- b) deliberare sull'indirizzo sindacale dell'Organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;

- d) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- e) eleggere:
 - il Consiglio Nazionale;
 - il Collegio di Garanzia;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) deliberare in merito allo scioglimento dell'organizzazione, alla messa in liquidazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 22

(Il Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa dell'"U.S.I.M." nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a. eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
 - il Segretario Generale;
 - la Segreteria Nazionale;
 - il Tesoriere Nazionale;
 - l'Esecutivo Nazionale;
 - b. convocare il Congresso in base alle norme contenute nel Regolamento di Attuazione ed emanare il Regolamento per il suo svolgimento;
 - c. decidere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti sulle questioni di indirizzo sindacale delle Strutture;
 - d. fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative;
 - e. deliberare sulla misura della contribuzione associativa, sui criteri e sulle modalità di riparto tra le strutture;
 - f. approvare annualmente la relazione di programmazione finanziaria;
 - g. approvare, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione.
- Il Consiglio Nazionale ha facoltà di delegare propri compiti, per casi particolari, all'Esecutivo Nazionale.

Articolo 23

(Composizione Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è formato da un massimo di 7 (sette) componenti eletti dal Congresso Nazionale. Le modalità di elezione e di sostituzione sono contenute nel Regolamento di Attuazione. Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale di cui al precedente comma, ove non già eletti:

- a. il Presidente del Collegio di Garanzia;
 - b. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;
- Partecipano al Consiglio Nazionale con voto consultivo, se non già eletti:
- a. i componenti del Collegio di Garanzia;
 - b. i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale.

Articolo 24

(L'Esecutivo Nazionale)

L'Esecutivo Nazionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale al quale risponde.

L'Esecutivo Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a. promuovere lo sviluppo dell'"U.S.I.M";
- b. trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale e adottare provvedimenti d'urgenza nei casi e circostanze eccezionali;
- c. vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei militari delle F.A.;
- d. amministrare il patrimonio sociale dell'"U.S.I.M.";
- e. ai sensi dell'art. 1480 quater comma 5 del D.Lgs. n. 66/2010, predisporre annualmente il conto preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto consuntivo di spesa della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.
- f. esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;
- g. delegare la Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, di attribuzioni ad esso spettanti;
- h. decidere la gestione straordinaria verso le strutture territoriali nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e/o dei deliberati degli organi dell'"U.S.I.M." e, nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, il commissariamento "ad acta".

Articolo 25

(Composizione Esecutivo Nazionale)

L'Esecutivo Nazionale è formato da un massimo di 7 (sette) componenti compresi la Segreteria Nazionale e il Tesoriere.

I Segretari Generali Regionali partecipano all'Esecutivo Nazionale con diritto di voto, se non ne fanno già parte.

Partecipano all'Esecutivo Nazionale con voto consultivo:

- a. il Presidente del Collegio di Garanzia;
- b. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 26

(Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale coordina i lavori di segreteria e rappresenta legalmente la "U.S.I.M." di fronte a terzi ed in giudizio.

È facoltà del Segretario Generale, nei casi di suo impedimento, indicare in termini formali il componente di Segreteria Nazionale che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 27

(La Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale è l'organo che provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale. Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Nazionale ed all'Esecutivo Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Nazionale:

- a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con le Strutture di base, Strutture Territoriali e Strutture Regionali;
- b) assicurare la guida delle attività nazionali coordinandone l'attività;
- c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della "U.S.I.M.". Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione, per la necessaria ratifica.

La Segreteria Nazionale ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della "U.S.I.M.". Ogni componente della Segreteria Nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

Articolo 28

(Composizione Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da un numero di Segretari deciso dal Consiglio Nazionale.

Provvede alla attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi, fermo restando il carattere collegiale della Segreteria di cui all'articolo che precede, è individuale.

Articolo 29

(Il Tesoriere Nazionale)

Il Tesoriere è il garante della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Il Tesoriere può anche essere affidatario di specifiche attribuzioni da parte della Segreteria nazionale.

Articolo 30

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale, e trimestralmente, la regolarità dei documenti contabili dell'"U.S.I.M."

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale la relazione sull'attività svolta a completamento del rendiconto dell'anno precedente redatto dal Tesoriere secondo le modalità previste nel Regolamento di Attuazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Articolo 31

(Il Collegio di Garanzia)

Il Collegio di Garanzia giudica in unica o ultima istanza rispettivamente i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari Nazionali ed i ricorsi avverso le decisioni assunte dal Collegio di Garanzia delle altre strutture "U.S.I.M." di qualsiasi livello.

Il Collegio di Garanzia giudica altresì, in unica istanza, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di espulsione emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Il Collegio è formato da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dal Congresso fra gli iscritti. Al suo interno nomina il Presidente.

I componenti del Collegio di Garanzia non possono ricoprire altre cariche negli organi Nazionali.

Per garantire il corretto funzionamento del Collegio di Garanzia i componenti effettivi cessano dalla carica in caso di 3 (tre) assenze consecutive; in tal caso il componente effettivo sarà sostituito da un componente supplente.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione.

PARTE TERZA

TITOLO I

Norme Generali

Articolo 32

(Limiti di mandato)

La carica di Segretario Generale, nelle strutture dell' "U.S.I.M." di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali consecutivi.

Si rimanda al Regolamento Attuativo per la definizione le modalità applicative.

Articolo 33

(Democrazia interna e cariche)

La vita interna dell'U.S.I.M. si ispira ai principi di democrazia e partecipazione.

In particolare:

- a. tutti gli iscritti, secondo le modalità statutarie, possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli;
- b. tutte le cariche sono elettive;
- c. tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel presente Statuto nonché nel Regolamento di Attuazione;
- d. tutte le strutture dislocate a livello territoriale debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione e ripudiando qualsiasi forma di discriminazione.

Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza dell'"U.S.I.M.", non è permessa la costituzione di correnti politiche;

e. le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.

Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione.

Le cariche elettive ed esecutive di natura sindacale a qualsiasi livello non determinano, di per sé, rapporti di lavoro subordinato di qualunque genere.

Articolo 34

(Incompatibilità)

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia dell'"U.S.I.M.", dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo:

1) è incompatibile l'iscrizione ad altre organizzazioni sindacali militari di coloro che ricoprono cariche o cui sono stati affidati incarichi nell'ambito dell'"U.S.I.M";

2) la carica di Segretario Generale Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica interna all'"U.S.I.M";

3) la carica di Segretario Generale, a tutti i livelli, è incompatibile:

- tra loro;

- con tutte le cariche esecutive ricoperte ai rispettivi livelli;

- con cariche esterne di enti od organi con esclusione di quelle derivanti da espressa designazione sindacale che siano funzionalmente compatibili.

4) la carica di Segretario Generale o di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura;

5) la carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Territoriali;

6) in caso di due o più cariche elettive - esecutive ricoperte dal medesimo soggetto all'interno dell'Organizzazione è applicato il principio temporale, in virtù del quale in presenza di due o più incarichi elettivi, l'incarico assunto da ultimo prevale su quelli anteriormente ricoperti che, quindi, decadono automaticamente.

Articolo 35

(Casi di ineleggibilità)

Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche sindacali:

1. i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

2. i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10 comma 1 del D.lgs. n. 235 del 31.12.2012;

3. i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio

incondizionato;

4. i militari che rivestono cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 di cui al D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010.

TITOLO II

Designazione, sostituzione, e costituzione nuove strutture

Articolo 36

(Designazione di rappresentanti)

La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Territoriali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano - a maggioranza - i propri rappresentanti sindacali dell'"U.S.I.M.", in modo da assicurarne:

- a) la rappresentatività e la funzionalità;
- b) la competenza nelle materie da trattare;
- c) l'assoluta indipendenza dell'"U.S.I.M".

L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare l'"U.S.I.M" e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

Articolo 37

(Costituzione nuova struttura)

Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statuari dell'"U.S.I.M", nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

Articolo 38

(La Trasparenza)

Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture dell'"U.S.I.M" devono essere ispirate ai principi della democraticità, della trasparenza, dell'onestà, della lealtà, della chiarezza, di neutralità delle Forze Armate e dell'autonomia da interessi personali e competizioni politiche e amministrative. È assicurata la privacy degli iscritti - in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, successive modifiche - ed ogni violazione è passibile di sanzione disciplinare.

TITOLO III

Provvedimenti disciplinari e gestione straordinaria degli Organi statuari

Articolo 39

(Provvedimenti disciplinari)

L'iscritto all'"U.S.I.M." che viola il presente Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'"U.S.I.M" incorre, secondo la

gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 (uno) a 6 (sei) mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di Attuazione.

Articolo 40

(Commissariamento)

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, alla presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto e con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti, dall'Esecutivo della struttura di livello immediatamente superiore allorché si verificano i seguenti casi:

- a. assenza di un organo dirigente;
- b. non funzionamento degli organi dirigenti;
- c. incapacità di esprimere la Segreteria;
- d. gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e. esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari delle strutture territoriali dell'"U.S.I.M" tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'"U.S.I.M.";
- f. convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- g. violazione di norme statutarie tali da arrecare un grave danno all'"U.S.I.M";

Alla struttura Regionale compete la responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le proprie articolazioni che operano sul territorio regionale.

L'Esecutivo Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle strutture Regionali e, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, su tutte le altre strutture di qualsiasi livello.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un o più Commissario straordinario che risponde del suo operato all'organo che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Per le medesime ragioni di cui sopra è consentito all'Esecutivo Nazionale disporre l'attivazione del Commissariamento "ad acta" politico-amministrativo lasciando in carica gli Organismi direttivi e di controllo eletti dal Congresso. L'intervento per la gestione straordinaria "ad acta" si concretizza mediante la decadenza della Segreteria e del Tesoriere e la nomina di un Commissario straordinario per la gestione organizzativa e la nomina di un Commissario straordinario per la gestione amministrativa della struttura. Al Commissario "ad acta"

politica/o, cui compete la firma congiunta con la/il Commissaria/o "ad acta" amministrativo per le operazioni finanziarie, sono attribuiti pieni poteri politici e di rappresentanza e risponde del suo operato all'organo di voto della struttura commissariata stessa e all'organo che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione.

TITOLO IV

Disposizioni Finali

Articolo 41

(Disposizioni sul patrimonio dell'"U.S.I.M")

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 111, comma 4 - quinquies, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460 - legge n. 46/2022:

a) durante la vita dell'Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;

b) in caso di scioglimento dell'"U.S.I.M", a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'"U.S.I.M" ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

c) il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né restituibile.

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

L'"U.S.I.M." non persegue scopi di lucro.

Articolo 42

(La Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello stesso sono ricoperte a titolo gratuito, fatta eccezione per le spese effettive sostenute per la logistica e gli spostamenti, e le cariche assunte da membri esterni.

Articolo 43

(Norma finale)

È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali dell'"U.S.I.M" di rispettare il presente statuto e di garantire la democraticità e l'assoluta legalità di ogni attività svolta in nome e per conto dell'"U.S.I.M".

L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non può essere costituita né può operare né raccogliere adesioni prima che sia stata iscritta nell'albo del Ministero della Difesa. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, per quanto applicabili, le norme del codice civile.

Le parti autorizzano al "Trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali.

Firmato:

Francesco NASTASIA

Davide VESCOVO

Salvatore PUZZOLO